



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 60 del 15/05/2020

Assessore Proponente: MORTULA SILVANO

OGGETTO: ALBIERI VANNI - RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO SALA GIOCHI EX ARTICOLO 2 COMMA 4 LETTERA C DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE - ESPRESSIONE DI PARERE

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di maggio alle ore 12:45 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MORTULA SILVANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Deliberazione n. 60 del 15/05/2020

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i Regolamenti Comunali:

- delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con atto di Consiglio Comunale n.19 del 29.03.2018,
- per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con atto di Consiglio Comunale n.18 del 18.10.2017;

Vista l'istanza (allegata) del Sig. Vanni Albieri, assunta al protocollo in data 21.02.2020 al n.2426, per la propria attività di intrattenimento e svago (sala giochi) posta nella frazione comunale di Marina di Campo in Via Roma n.72, con cui viene richiesta per l'anno in corso l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di n.3 apparecchiature da gioco automatiche;

Considerato che:

- la richiesta sopra citata non rientra nelle previsioni dell'art.2, comma 4, lettera a) del Regolamento comunale sopra indicato il quale fissa, per gli esercizi di vicinato, le attività artigianali e di servizi vari, la profondità massima di m 1,00 per la concessione di suolo pubblico per l'esposizione delle merci oggetto di attività, limitatamente al fronte dell'attività stessa e con esclusione della porta di accesso;
- lo stesso comma 4 dell'articolo 2 del Regolamento, alla lettera c) prevede che richieste a contenuto diverso, possono essere accolte previo parere della Giunta Comunale che esprime una valutazione sotto il profilo della contemperanza tra l'interesse pubblico e l'esigenza privata;

Atteso, altresì:

- che con proprio atto n.44/2019, allegato, è stato espresso parere favorevole alla concessione della medesima superficie di suolo pubblico con la seguente prescrizione: *i due apparecchi da gioco aventi la dimensione di m 110 x110 ciascuno devono essere ubicati per le loro dimensioni in diversa postazione pur sempre all'interno del suolo pubblico in concessione, al fine di non impedire la visibilità dell'attività adiacente;*
- con scrittura privata, sottoscritta in data 16.07.2019 tra il Sig. Albieri e il legale rappresentante della Società che gestisce l'attività adiacente, agli atti dell'ufficio, è stato raggiunto un accordo privato per il quale le tre apparecchiature verranno posizionate:
 - dalle ore 19:00 fino alla chiusura della sala giochi secondo la planimetria allegata all'istanza

- dall'orario di apertura della sala giochi e fino alle ore 19:00 in linea parallela al marciapiede, a ridosso dei muri perimetrali

Ritenuto, preso atto degli accordi raggiunti tra i soggetti sopra individuati, di dover intervenire in relazione alla richiesta sopra indicata ai sensi dell'art. 2 del regolamento vigente in considerazione anche della particolare congiuntura economico finanziaria che si è aggravata ulteriormente soprattutto nel settore turistico;

Tenuto in debito conto l'interesse pubblico a che l'eventuale concessione non pregiudica la viabilità pedonale e veicolare come da parere espresso dall'Area di Vigilanza prot. n.2606/2020, allegato in copia;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei competenti uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000, in allegato;

Con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese,

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta sopra indicata in ordine al contemperamento tra gli interessi pubblici e privati affinché gli Uffici Comunali competenti possano procedere ad autorizzare l'occupazione di suolo pubblico ai sensi del Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con atto di Consiglio Comunale n.19 del 29.03.2018, come di seguito precisato:
ALBIERI VANNI - Richiesta di occupazione suolo pubblico attività di sala giochi anno 2020 - Prot. n.2426 del 21.02.2020 – Via Roma n.72, Marina di Campo - superficie di mq 3,63, secondo quanto specificato:
 - le tre apparecchiature verranno posizionate:
 - dalle ore 19:00 fino alla chiusura della sala giochi secondo la planimetria allegata all'istanza
 - dall'orario di apertura della sala giochi e fino alle ore 19:00 in linea parallela al marciapiede, a ridosso dei muri perimetrali;
2. di dare al presente deliberato valenza di atto di indirizzo nei confronti dei Responsabili degli Uffici Comunali competenti, perché, attraverso l'adozione di tutti i necessari ed opportuni atti e provvedimenti di competenza, diano contenuto a quanto indicato;
3. di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 24 del 15.05.2020

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA